

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2

CALVI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 5 e *passim*

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia..... Pag. 5, 9, 10 e *passim*

BUCCIERO (*AN*) 10

CARUSO Antonino (*AN*) 5, 6

GRECO (*Forza Italia*)..... 7, 11, 12 e *passim*

LUBRANO DI RICCO (*Verdi-l'Ulivo*) 11

RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 7, 8, 10 e *passim*

SALVATO (*Rif. Com.-Progr.*) 15

SENESE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 8

SILIQINI (*CCD*), relatrice alla Commissione 3, 4, 5 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964.

Come ricorderete, la Commissione aveva dato mandato al Comitato ristretto di predisporre un testo relativo alla norma transitoria.

Do la parola al relatore Calvi per riferire in proposito.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Voglio innanzitutto ringraziare, alla luce di quello che sta avvenendo sul tema dell'abuso, i membri del Comitato ristretto per il senso di responsabilità da tutti manifestato e per il contributo fornito, sia personale che di Gruppo; infatti, prescindendo dalle posizioni ideologiche o partitiche, ci si è concentrati nella redazione di un testo che è contemporaneamente saggio ed equilibrato.

Come voi ricorderete, all'inizio avevo aderito al testo del Governo; successivamente, dopo una riflessione ulteriore sull'applicabilità dell'articolo 467 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1994, si è proceduto all'istituzione di un Comitato ristretto dove sono emerse nuove proposte ed abbiamo concentrato l'attenzione sulla formulazione di una nuova proposta relativa alla norma transitoria. Tuttavia, come il Presidente sa per aver partecipato al Comitato ristretto (di ciò lo ringrazio), poichè la riunione è terminata poco fa e subito dopo ho dovuto partecipare ad un incontro con i parlamentari della Camera, non ho potuto informare gli altri colleghi della Commissione; infatti è necessario che tutti abbiano l'opportunità di riflettere e poi esprimere la loro opinione sulle proposte formulate dal Comitato ristretto. Pertanto ritengo utile un breve rinvio per dar modo di riflettere sulla proposta.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa accogliere la richiesta del relatore per dar modo a tutti di conoscere il testo della proposta. Pertanto, se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094.

Ricordo che era stato accantonato l'emendamento 6.4.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. L'emendamento 6.4 poneva un problema di esonero in relazione ai revisori contabili ed ho espresso parere negativo anche per un problema di coordinamento con altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'articolo 7:

Art. 7.

(Ricevuta allegata alla domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: «ottantamila» con la parola: «centoventimila».

7.1

CARUSO ANTONINO, BUCCIERO, GRECO

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. L'emendamento va coordinato con il 9.1 ed esprimo parere negativo. Vi sono anche problemi in relazione al parere espresso dalla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, propongo di accantonare l'emendamento.

Art. 8.

(Contributo obbligatorio)

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonchè alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: «1996» con la parola: «1997; inoltre sostituire le parole: «entro il 31 gennaio» con le parole: «entro il 28 febbraio».

Sopprimere il comma 2.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale».

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» con la parola: «sei»; inoltre sopprimere le parole da: «previo» a: «88».

Al comma 5, dopo la parola: «emanarsi» aggiungere le parole: «, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

Al comma 6, sostituire le parole: «in data antecedente alla» con le parole: «entro sessanta giorni dalla».

8.1

CARUSO ANTONINO, BUCCIERO, GRECO

SILIQINI, *relatore alla Commisisione*. Esprimo parere favorevole sulla prospettata modifica al comma 3, laddove si propone di aggiungere: «l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo al quello della pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale»; condivido anche la proposta di modifica del comma 6 e cioè la sostituzione delle parole «in data antecedente alla» con «entro sessanta giorni dalla».

Esprimo parere negativo sulle modifiche degli altri commi. In particolare non condivido la sostituzione del 1996 con il 1997 in quanto il 1996 è già previsto dal decreto-legge n. 226 del 1996 non convertito; per cui vi sarebbe una grande confusione in merito al vecchio contributo

del 4 per cento previsto dall'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e dall'articolo 1 del regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

La decorrenza del contributo, quindi, dal 1° gennaio 1996 costituisce un elemento di chiarezza e di certezza.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la relatrice propone un parere differenziato sulle diverse parti dell'emendamento 8.1 da lei presentato; di conseguenza, si darà luogo ad una votazione dell'emendamento per parti separate.

Le chiedo, quindi, se intende insistere sulla votazione delle parti sulle quali il parere della relatrice è contrario.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, manterrei sicuramente la proposta emendativa al comma 1, appena commentato dalla relatrice, perchè il tenore letterale della norma non mi sembra consenta l'attribuzione di un onere con effetto retroattivo.

Se lo scopo è quello illustrato dalla relatrice, forse, deve essere riscritta la norma in termini diversi.

Per coerenza, mantengo quindi la proposta emendativa che mira alla soppressione del comma 2.

Per quanto riguarda le restanti parti, non ho compreso le ragioni del dissenso della relatrice, in particolare in riferimento al comma 4; quindi, chiedo che venga votato l'emendamento 8.1, anche sui commi restanti.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Ritengo giusto il disegno di legge, nel testo originario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorro con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell'emendamento 8.1, riferita al comma 1 dell'articolo 8.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte dell'emendamento 8.1, riferita al comma 2 dell'articolo 8.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte dell'emendamento 8.1, riferita al comma 3 dell'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti la parte dell'emendamento 8.1, riferita al comma 4 dell'articolo 8.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte dell'emendamento 8.1, riferita al comma 5 dell'articolo 8.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte dell'emendamento 8.1, riferita al comma 6 dell'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Norma di copertura)

Alla spesa per l'espletamento delle prove di esame, prevista in lire un miliardo e cinquecento milioni, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui nell'articolo 8, comma 1, che vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire le parole: «un miliardo e cinquecento» con le parole: «due miliardi e quattrocento».

9.1

CARUSO ANTONINO, BUCCIERO, GRECO

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 deve essere valutato congiuntamente all'emendamento 7.1. Manifesto, comunque, forti perplessità per il parere contrario della 5^a Commissione sull'emendamento 1.10, che è collegato ai due emendamenti anzidetti.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame, anche alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente a causa della mancanza di copertura finanziaria.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorro con il parere del relatore, quindi esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

CARUSO Antonino. Non intendo ritirare l'emendamento da me presentato; mi limito a dire che il coordinamento tra le due norme realizza una copertura finanziaria; gli emendamenti, esaminati con-

giuntamente, realizzano – ripeto – quella copertura finanziaria necessaria.

Se ho ben compreso, in base all'opinione espressa dalla Commissione bilancio, avrei dovuto farmi carico di riformulare i tre emendamenti, in modo tale che, letti congiuntamente ed eliminato il rischio che, approvato dalla Commissione l'uno ma non l'altro venendo meno la copertura finanziaria, potessero essere approvati.

Personalmente, non credo di dovermi far carico di rivoluzionare l'intero sistema del disegno di legge in esame; sarà, viceversa, il Governo che questo disegno di legge ha presentato, la Commissione bilancio che questo parere ha dato e la maggioranza che in questa Commissione si formerà nell'approvare il disegno di legge a farsi carico di garantire ai revisori contabili un compenso di 10.000 lire lorde per ogni ora di lavoro. È un dato questo che si commenta da sè, nella sua pochezza e nella pochezza di immaginazione di chi l'ha concepito.

Quindi, in sostanza, mantengo l'emendamento così com'è.

GRECO. Mi limiterò ad aggiungere alcune considerazioni a quelle svolte dal senatore Caruso, in quanto cofirmatario di questo emendamento. Sarebbe stato forse bene chiarire alla 5^a Commissione (che ha dato parere contrario) che era stata individuata la copertura finanziaria per aumentare le spese per l'espletamento delle prove d'esame, nel seguente modo: è stata portata la tassa di esame da ottantamila a centoventimila lire. Facendo il calcolo, l'aumento a 2 miliardi e 400 milioni da 1 miliardo e 500 milioni, avrebbe trovato la sufficiente copertura finanziaria. Quindi, se la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, forse è dovuto al fatto che non ha considerato l'altro emendamento e non ha collegato i due emendamenti tra loro interdipendenti. Come abbiamo fatto noi in sede di discussione, altrettanto sarebbe stato bene sottoporli in maniera unitaria alla 5^a Commissione: o consideriamo la somma prevista nell'articolo 9 adeguata anche al pagamento dell'onorario dei commissari d'esame, oppure, in caso contrario, corre l'obbligo di aumentare la tassa di bollo per la domanda di ammissione all'esame.

RUSSO. Se ho ben capito, l'emendamento 9.1 si collega non soltanto all'emendamento 7.1 ma anche all'1.10, che prevede l'aumento del compenso ai membri della commissione d'esame, precedentemente accantonato.

Mi sembra che questi emendamenti, coordinati tra loro, realizzino la copertura finanziaria necessaria. Se non sbaglio, considerato che non potremo deliberare con il parere contrario della Commissione bilancio, mi domando se non sia opportuno reinvestire la Commissione bilancio della questione, facendo presente che la copertura maggiore rispetto all'emendamento 1.10 si può recuperare nell'emendamento 7.1 e chiederle una valutazione coordinata, ovvero, interpretare il parere della 5^a Commissione nel senso di approvare congiuntamente gli emendamenti 1.8, 1.10 e 9.1, in modo da superare l'ostacolo della copertura finanziaria. Qualora, infatti, si approvasse un solo emendamento dei tre, violeremo l'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il problema non credo che siamo in grado di risolverlo in questa sede per la forma con la quale è stato espresso il parere della 5^a Commissione, che non si sofferma su questa ipotesi dell'approvazione contestuale. C'è infatti un puro e semplice richiamo all'articolo 81 per gli emendamenti 1.8 e 1.10. Il problema diventa procedurale e di merito: se il relatore esprime parere contrario nel merito, a prescindere dalla questione della copertura, si può procedere all'esame dell'emendamento. La Commissione può anche decidere di sospendere l'esame per riproporre l'emendamento alla Commissione bilancio alla luce delle considerazioni emerse relative alla possibilità di non incidenza degli emendamenti dal punto di vista della copertura.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Sul merito dell'emendamento non sono contraria, la contrarietà discende dal parere della 5^a Commissione. Pertanto mi rimetto alla Commissione nel valutare l'ipotesi di richiedere un parere ulteriore alla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il parere della 5^a Commissione non conceda molti margini, pertanto forse è meglio soprassedere per riformulare la richiesta di parere.

SENESE. Volevo un chiarimento dalla relatrice. Mi sembra che sull'emendamento 7.1, che aumenta la tassa da lire ottantamila a centoventimila, la Commissione bilancio non abbia espresso parere contrario. Pertanto propongo di mettere ai voti questo emendamento e di approvarlo. Successivamente chiediamo il parere alla Commissione bilancio sull'altro emendamento, alla luce però di un emendamento già approvato.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.1 la Commissione bilancio fa un'osservazione sulla necessaria contestualità con il 9.1: osserva che questi due sono connessi e andrebbero valutati contestualmente ma, come ben comprendete, è un'espressione di parere che non è dato alla stregua dell'articolo 81.

Ricordo inoltre che l'emendamento 1.8 è stato ritirato.

RUSSO. Potremmo chiedere alla Commissione bilancio il parere sull'1.10 alla luce del fatto che la Commissione ha approvato il 7.1.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dai presentatori, che certamente hanno un quadro più chiaro, il rapporto tra gli emendamenti 7.1 e il 9.1 che insieme si compensano con l'1.10.

CARUSO Antonino. La maggiore spesa dell'emendamento 1.10 viene coperta dal 7.1. Il 9.1 è coperto dal 7.1.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Senese di votare l'emendamento 7.1 e quindi richiedere il parere alla 5^a Commissione sull'1.10, accompagnandolo con

una breve nota esplicativa sull'emendamento votato. Esprimo quindi parere favorevole al 7.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sul 7.1 il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dispongo, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 9.1 e di quanto abbia incidenza finanziaria.

Art. 10.

(Irripetibilità somme versate)

1. Le somme corrisposte dai sindaci revisori contabili e dagli iscritti nel ruolo dei revisori contabili in vigore del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, a titolo di contributo obbligatorio non sono ripetibili e costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione relativamente all'anno 1996.

È approvato.

Art. 11.

(Utilizzabilità somme versate)

1. Le somme versate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, ancorchè versate nel corso dell'esercizio 1996, sono utilizzabili anche negli esercizi successivi, per le spese concernenti gli esami di cui all'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

Il periodo indicato al comma 3 dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.1548, modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, è ridotto a tre anni per coloro che hanno raggiunto una anzianità di un quinquennio nella qualifica dirigenziale. Coloro che, avendo presentato domanda ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 1992, non hanno conseguito l'iscrizione al registro unicamente per insufficiente durata del periodo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 88 del 1992, sono iscritti d'ufficio in presenza del requisito di cui al precedente comma».

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.0.1 per le seguenti ragioni: vi è nell'emendamento una richiesta di modificazione delle condizioni di iscrizione al registro di prima formazione, condizioni già previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992. Di conseguenza, se modifichiamo regole già previste, modificheremo norme transitorie di recepimento della direttiva e, a mio avviso, cadremmo in contrasto con il contenuto della direttiva stessa, creando disparità di trattamento tra categorie diverse.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

BUCCIERO. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento in esame perchè il termine di cinque anni stabilito con il decreto legislativo n. 88 del 1992 è, con questo emendamento, ridotto a tre. A prescindere dal fatto che il numero dei revisori contabili iscritti risulta di molto inferiore, addirittura di un terzo, dopo il decreto legislativo sopra citato, rispetto alle effettive esigenze.

Non mi sembra, quindi, di poter condividere le preoccupazioni espresse dalla relatrice.

RUSSO. Come si collega il periodo fissato in dieci anni nel 1936 con la normativa transitoria introdotta dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, che lo riduce a tre?

BUCCIERO. Il periodo indicato al comma 3 dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, era di dieci anni. Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è stato ridotto a cinque anni. Con questo emendamento, lo si riduce a tre anche per consentire di incrementare il numero dei contabili iscritti.

RUSSO. Si riferisce al periodo di tre anni necessario per coloro che hanno raggiunto un'anzianità di un quinquennio nella qualifica dirigenziale?

BUCCIERO. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Art. 12.

*(Salvezza degli effetti del decreto-legge
29 aprile 1996, n. 226)*

1. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati e conservano efficacia i rapporti costituiti sulla base del decreto-legge 29

aprile 1996, n. 226; in particolare conservano efficacia le domande presentate ed i relativi versamenti ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 del predetto decreto-legge n. 226 del 1996, nonchè i provvedimenti di rinnovo nelle cariche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «validi» aggiungere le seguenti: «, sempre che conformi alle disposizioni della presente legge,».

12.1

GRECO

Al comma 1, dopo le parole: «Restano validi» aggiungere le seguenti: «se conformi al disposto della presente legge».

12.2

LUBRANO DI RICCO

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1, identico all'emendamento 12.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, identico all'emendamento 12.2.

RUSSO. Se ho ben capito, l'articolo 12 fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge. Quindi, approvare un emendamento che aggiunge parole quali: «, sempre che conformi alle disposizioni della presente legge,», creerebbe notevoli problemi, finendo per non salvare gli effetti prodotti dal decreto. Quindi, nutro delle forti perplessità in merito all'emendamento 12.1.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

GRECO. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Salvezza dei diritti acquisiti)

1. Sono iscritti nel registro, purchè presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 coloro che alla data del 20 aprile 1995:

a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al comma 3 dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 è ridotto a cinque anni;

b) sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

d) hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

e) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza giù previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Coloro che sono rimasti in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 1, risultino, per effetto della permanenza della carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

12.0.1

GRECO, CENTARO

GRECO. Ho proposto un emendamento aggiuntivo, che costituirebbe quindi l'articolo 12-bis, perchè credo sopperisca alle esigenze di consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ad alcuni soggetti

che ne avrebbero diritto e che, altrimenti, resterebbero esclusi non per colpa loro, ma, perchè siano in sede di prima applicazione del registro, pubblicato il 20 aprile 1995. Discutendo l'emendamento presentato dal senatore Lubrano di Ricco, abbiamo invitato il proponente a ritirarlo, pena la mancata salvezza degli effetti dei decreti-legge non convertiti.

Mi sono posto lo stesso problema in quanto vorrei far presente che questo emendamento riprende quanto contenuto in numerosi disegni di legge presentati alla Camera e al Senato nell'ultimo periodo della XII legislatura, poi decaduti per lo scioglimento delle Camere. Non è contenuto, invece, nel decreto-legge n. 226 del 1996 e nel disegno di legge al nostro esame. Le iniziative parlamentari citate confermano l'esigenza di una sanatoria che consenta l'iscrizione di alcuni aventi diritto. Nel caso in cui la relatrice si dovesse preoccupare del fatto che ci troveremmo di fronte e soggetti che non potrebbero garantire i requisiti indispensabili, faccio presente che quest'emendamento è tranquillizzante in tal senso: si tratta, infatti, di soggetti revisori ufficiali dei conti, diplomati e laureati con iscrizione negli albi e attività nei collegi sindacali. In particolare, per quanto riguarda la lettera *a*) si parla proprio di revisori ufficiali dei conti o di coloro che sono in possesso dei requisiti per esserlo; la lettera *b*) riguarda coloro che «sono iscritti o hanno acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso a tale data»; la lettera *c*) riguarda i possessori di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale.

In conclusione, si tratta di un atto di giustizia doveroso da parte dello Stato che, oltretutto, determina vantaggi nell'esercizio corretto del controllo legale dei conti, abilitando persone idonee ed in possesso dei titoli.

SILIQUINI, *relatrice alla Commissione*. Il parere negativo che esprimo sull'emendamento nasce da alcune considerazioni. Il disegno di legge al nostro esame rende esecutiva una direttiva europea che ha come obiettivo principale quello di consentire l'accesso ai nuovi albi a coloro che abbiano superato un esame, esonerando soltanto alcune categorie di persone particolarmente qualificate, quali dottori commercialisti, ragionieri e così via. Il disegno di legge vuole evitare il passaggio in massa degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali magari soltanto perchè avevano fatto parte di collegi sindacali, senza avere alcuna specializzazione o competenza specifica in una materia così delicata. Infatti l'albo che si va a formare è di grande responsabilità e, pertanto, è necessario porre dei paletti molto fermi in ordine alle competenze e alla professionalità di coloro che vi accederanno. Con questo emendamento la situazione rimarrebbe inalterata tanto da rendere inutile l'approvazione del disegno di legge.

Tenendo in ogni caso conto di quanto proposto dal senatore Greco sono disponibile a presentare un nuovo emendamento sullo stesso argomento: si tratta di una proposta minima da valutare soltanto

se emerge dalla discussione la necessità di considerare quanto esposto nell'emendamento del senatore Greco. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Salvezza dei diritti acquisiti)

Sono iscritti nel registro, purchè presentino domanda entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995 sono iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti se in possesso di un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche o di un diploma universitario nelle stesse materie o di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e abbiano svolto attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni.

12.0.2

SILIQINI, *relatrice*

PRESIDENTE. Volevo soltanto far notare che in entrambi gli emendamenti viene ignorato il diploma di laurea breve che non è un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale, ma è un *minus* rispetto alle cosiddette lauree brevi.

GRECO. Concordo con l'emendamento presentato dalla relatrice Siliquini e pertanto sono disponibile a ritirare il mio. Infatti mi sembra che l'emendamento proposto recepisca quanto contenuto nelle lettere *b)* e *c)* del mio emendamento. Resterebbe esclusa solo la lettera *a)*.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento della relatrice preveda una concatenazione di requisiti che non è presente nel suo.

RUSSO. Vorrei mettere a fuoco il problema che nasce dal fatto che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, conteneva una norma transitoria che consentiva la prima iscrizione nel registro senza far sostenere un esame ad alcune categorie di persone. Tra questi coloro che alla data di entrata in vigore del decreto erano iscritti o in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; coloro che erano iscritti o avevano i requisiti per essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed altre categorie riprodotte nell'emendamento.

È accaduto che il registro, anzichè essere istituito subito dopo l'entrata in vigore della legge, è stato istituito il 30 aprile 1995. Questo disegno di legge, che già si presenta come anomalo, non

introduce il regime del concorso bensì introduce un concorso facilitato per alcune categorie di persone.

Sicuramente in questo periodo abbiamo avuto modo di ascoltare persone appartenenti alle diverse categorie che ci invitano a regolarizzare la situazione consentendo l'ingresso nel registro a tutti coloro che avevano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 88 del 1992 anziché alla data della istituzione del registro e cioè il 30 aprile 1995.

L'obiezione avanzata dal Governo è comprensibile poichè la norma transitoria di cui trattasi era conforme alla direttiva europea. Se spostiamo il termine dal gennaio 1992 all'aprile 1995, violiamo quella norma.

Il problema, però, è dovuto al fatto che la nostra Commissione ha già approvato, nella prima seduta, un emendamento che viola già la direttiva, in quanto fa salva l'iscrizione, senza esame, nel registro dei revisori contabili per i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti all'albo nel periodo che va dal gennaio 1992, addirittura, all'entrata in vigore di questa legge, quindi fino al 1997 e non al 30 aprile 1995. Si tratta, chiaramente, di una deroga rispetto all'impianto della normativa transitoria a favore delle categorie indicate all'articolo 1. Diventa, dunque, difficile spiegare il motivo per cui non si consente la stessa possibilità alle altre categorie.

Non mi sento, pertanto, di esprimermi con certezza a favore di questa estensione; vorrei soffermarmi ulteriormente su questo aspetto ed ascoltare il parere del Governo e degli altri colleghi. Però, avverto che qualcosa non funziona. Se si fosse mantenuta la norma transitoria originaria – esatta o sbagliata non lo so – sarebbe stata sicuramente coerente. Diventa difficile, a questo punto, stabilire una estensione del termine fino ad oggi per una categoria e non per le altre.

SILIQUINI, *relatrice alla Commissione*. Ribadisco che il mio parere non è contrario all'eventuale riapertura dei termini e dare così la possibilità a questa categoria di approdare all'albo. Mi sembra doveroso però stabilire una condizione di «scolarità sufficiente»; altrimenti, qualsiasi persona con il diploma di quinta elementare, in qualità di revisore contabile, verrebbe a far parte dell'albo.

Credo sia doveroso mettere un paletto di scolarità e di questo sono assolutamente convinta.

GRECO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 12.0.1 ed insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1.

SALVATO. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 12.0.1 anche se qualche perplessità rimane. Il ragionamento svolto dal senatore Russo è convincente: non possiamo operare in questo disegno di legge una discrezionalità dividendo categorie da altre. Si tratta di una

norma transitoria rispetto alla quale tutti devono essere messi sullo stesso piano. Per cui voterò a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Greco e Centaro.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, resta precluso l'emendamento 12.0.2.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione)

1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalità disciplinate all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti previsti all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono emanati con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

12.0.3

CENTARO, GRECO

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.3, mi rimetto alla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Centaro e Greco.

È approvato.

Riprendiamo l'articolo 2, precedentemente accantonato.

Art. 2.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di stu-

dio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;

b) avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulati ai fini del triennio.

2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.

3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, è certificato dal capo dell'ufficio presso cui è stato svolto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «presso una società di revisione, ovvero»

2.3

GRECO

Al comma 1, lettera b) aggiungere all'inizio: «avere esercitato per un triennio la professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale ovvero»;

All'inizio dell'ultimo periodo aggiungere: «L'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale».

2.4

SILIQINI, *relatrice*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le seguenti: «ovvero avere completato un periodo complessivamente non inferiore ad un triennio di iscrizione ai detti albi,».

2.5

CALLEGARO

Al comma 2 sopprimere la parola: «legale» dopo le parole: «materia di controllo».

2.6

SILIQINI, *relatrice*

Al comma 2, sostituire la: «o» con la: «e».

2.7

SILIQINI, *relatrice*

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1 lettera a)».

2.9

BUCCIERO, CARUSO ANTONINO.

Ricordo che nel corso della seduta del 19 novembre 1996 gli emendamenti 2.6 e 2.7 sono stati ritirati; gli emendamenti 2.3 e 2.9 sono stati approvati e gli emendamenti 2.4, presentato dalla relatrice Siliquini, e 2.5, presentato dal senatore Callegaro, sono stati accantonati, perchè connessi all'emendamento 6.2.

Nel corso di tale seduta, si è proceduto alla votazione per parti separate dell'emendamento 6.2 (Nuovo testo) ed all'approvazione della sola sua prima parte, fino alle parole: «e periti commerciali»; la seconda parte, invece è stata respinta.

A seguito di ciò, dichiaro preclusi gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

b) avere svolto un tirocinio triennale presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio.

2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.

3. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1, lettera *a*).

4. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

5. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, è certificato dal capo dell'ufficio presso cui è stato svolto.

È approvato.

Riprendiamo l'articolo 6 ed il relativo emendamento 6.4, precedentemente accantonato.

Art. 6.

(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Sono altresì esonerati dall'esame ed iscritti nel registro dei revisori contabili coloro che rientrano nei casi di cui al successivo articolo 12-bis».

6.4

GRECO, CENTARO

Ricordo che nella seduta del 19 novembre 1996 l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Callegaro, non è stato approvato. Dell'emendamento 6.2 (Nuovo testo) è stata approvata la prima parte, mentre l'emendamento 6.4 è stato momentaneamente accantonato.

GRECO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.4 in quanto superato dall'approvazione dell'emendamento 12.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GRECO. Vorrei far presente che l'articolo 6, così come è stato formulato nel testo non emendato, potrebbe determinare un contrasto con l'emendamento 12.0.1.

PRESIDENTE. L'articolo 6 riguarda l'esonero dall'esame anche per singole materie.

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'articolo 7 ed il relativo emendamento 7.1, all'inizio di seduta accantonato.

SILIQUINI, *relatrice alla Commissione*. Dichiaro parere favorevole sull'emendamento 7.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come ho già detto, mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Torniamo all'emendamento 9.1, presentato dal senatore Antonino Caruso e da altri senatori, accantonato in precedenza perchè collegato all'emendamento 7.1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.10, sul quale c'è il parere contrario della Commissione bilancio, chiederemo alla 5^a Commissione una nuova deliberazione con l'indicazione della copertura che nasce dall'approvazione dell'emendamento 7.1.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.